



34625-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EMANUELE DI SALVO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1190/2021

SALVATORE DOVERE

- Relatore -

UP - 17/06/2021

MAURA NARDIN

R.G.N. 12068/2021

ALESSANDRO RANALDI

GIUSEPPE PAVICH

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE

che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, che il 3 giugno 2021 ha fatto pervenire conclusioni scritte, secondo le previsioni del rito emergenziale;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Napoli con la quale (omissis) (omissis) è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta equa.

Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito, il 9.7.2013, nei locali dell'impresa (omissis) s.p.a., (omissis) doveva eseguire lavori di pulizia della macchina con i 47, mediante la quale si producono involucri esterni di carta per coni gelati; per tale motivo egli aveva comandato lo stop mediante pulsante ed aveva sollevato lo sportellino, quindi aveva infilato la mano all'interno del macchinario, non protetta da guanto antitaglio, venendo attinto da un coltellino ancora in movimento, sì da riportare lesioni personali giudicate guaribili in un tempo superiore a quaranta giorni.

Al (omissis), nella qualità di legale rappresentante della società, è stato ascritto di aver posto a disposizione del lavoratore una macchina priva di un necessario dispositivo di sicurezza, che determinasse l'immediato arresto degli organi in movimento una volta sollevato lo sportellino.

2. L'imputato ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza a mezzo del difensore di fiducia avv. (omissis) .

2.1. Con un primo motivo censura perché sostenuto da motivazione manifestamente illogica e da violazione di legge il rigetto dell'eccezione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per indeterminatezza della contestazione. Nell'ordinanza con la quale il Tribunale aveva respinto l'eccezione, fondata sulla circostanza che il capo di imputazione recava quale data del fatto il 14.1.2009, si legge che il capo di imputazione è formulato "in maniera chiara, precisa ed esaustiva" e allo stesso tempo che esso è formulato "in maniera non assolutamente precisa e puntuale". La Corte di appello ha fatto sua la motivazione del primo giudice senza motivare sulla contraddittorietà rilevata dalla difesa.

Anche il decreto di citazione a giudizio reca una descrizione imprecisa del fatto contestato, poiché l'imputato viene indicato anche come colui che aveva riportato le lesioni; ed il Tribunale non aveva risposto all'eccezione che lamentava la diversità delle imputazioni rispettivamente contenute nell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e nel decreto di citazione a giudizio.

2.2. Si lamenta il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 590 cod. pen. perché la Corte di appello ha ritenuto che sul macchinario mancasse un dispositivo di sicurezza laddove il Tribunale aveva ritenuto che esso fosse guasto; e non può ritenersi diversamente sulla base della dichiarazione resa dal

M

teste ^(omissis), in contrasto con quanto dichiarato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Ciò implica, attese le dimensioni dell'impresa, che la responsabilità coinvolge unicamente chi aveva ruoli di controllo e non il legale rappresentante dell'impresa.

3.3. Analoghi vizi si denunciano in relazione alla motivazione con la quale la Corte di appello non ha dato rilievo al fatto che la macchina in questione era dotata delle prescritte certificazioni di sicurezza, che il lavoratore era stato adeguatamente formato ed informato, che la società aveva adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire l'evento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1. In relazione al primo motivo è opportuno rimarcare che la censura si indirizza unicamente al giudizio in ordine alla nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, venendo evocata la imprecisione del capo di imputazione recato dal decreto di citazione a giudizio e la diversità di esso rispetto a quello contenuto in tale avviso solo come argomenti diretti a confortare la denuncia della nullità del primo.

Orbene, l'art. 415-bis cod. proc. pen., nel descrivere il contenuto dell'avviso e i connessi adempimenti gravanti sull'ufficio di Procura non contempla alcuna sanzione di nullità per l'ipotesi che si determini una qualche deviazione dal modello legale ivi definito. Occorre quindi fare riferimento alla norma generale di cui all'art. 178 cod. proc. pen., segnatamente all'ipotesi sub lettera c). La nullità può conseguire solo se risulti compromesso il diritto di difesa. L'assunto del ricorrente è che ciò si sia verificato, perché l'impresa della quale egli era legale rappresentante contava circa ottocento dipendenti e quindi l'errore della data non gli avrebbe permesso di risalire al fatto e così di approntare la difesa. L'assunto appare dimentico del fatto che ai sensi del comma 2 dell'art. 415-bis cod. proc. pen., l'avviso contiene l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. Ciò spiega anche la previsione che vuole che nell'avviso ricorra una semplice 'sommara enunciazione del fatto', corredata anche della data e del luogo del reato. Ne discende che i contenuti informativi dell'avviso hanno una minore precisione di quanto non sia richiesto per il decreto che dispone il giudizio perché a partire da esso si rendono disponibili tutte le informazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Quindi la prospettata lesione del diritto di difesa non trova conferma nella funzione dell'avviso.

Il motivo è manifestamente infondato.

3.2. Il secondo motivo non è consentito. Quel che il ricorrente propone è una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella assunta dai giudici di merito. Non risponde al vero che il primo giudice abbia accertato il guasto della macchina alla cui pulizia il (omissis) doveva attendere. Il passo richiamato dal ricorrente (del quale si può riportare anche solo la locuzione "... se solo avesse correttamente funzionato questo ulteriore dispositivo di sicurezza...") non è univoco nel senso preteso dal ricorrente; per contro la Corte di appello cita la deposizione dello (omissis), in servizio presso l'Ausl, laddove riferisce che al tempo dell'infortunio il dispositivo in parola non esisteva. Il punto non è attinto da adeguata censura con il ricorso, che lo contesta genericamente ed assertivamente.

Pertanto, non è condivisibile neppure la conseguenza che il ricorrente vuole trarre dall'esistenza di un guasto, ovvero la pertinenza di diversa funzione gestoria del rischio, segnatamente quella del controllo. Infatti, ciò avrebbe richiesto l'accertamento in sede di merito quanto meno del carattere congiunturale e non strutturale della sopraggiunta inidoneità prevenzionistica della macchina nonché del corretto adempimento da parte del (omissis) dei doveri di vigilanza sui garanti a lui subordinati. Ben diversamente, il ricorrente si è limitato a evocare le dimensioni non piccole dell'impresa.

3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Non si avvede il ricorrente che la stessa tesi del guasto rende del tutto privo di rilevanza il tema della marcatura CE, giacché ad essa si connette implicitamente la prospettazione di una variazione dello stato originario del macchinario. Ma al di là di tale considerazione, viene il fatto che la giurisprudenza di questa Corte insegna che il datore di lavoro è responsabile delle lesioni occorse all'operaio in conseguenza dell'uso del macchinario, il quale, pur non presentando alcun difetto di costruzione o di montaggio, per come in concreto utilizzato ha comunque esposto i lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi. Ciò in quanto il datore di lavoro è tenuto ad accertare la compatibilità dei dispositivi di sicurezza adottati, i quali, pur se sofisticati, potrebbero rilevarsi insufficienti in ragione delle modalità con cui la macchina è in concreto utilizzata (Sez. 4, Sentenza n. 22819 del 23/04/2015, Rv. 263498 - 01).

Pertanto, anche mantenendo ferma la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito - incentrata sulla assenza del dispositivo di sicurezza - correttamente non risulta esclusa la responsabilità del (omissis).

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/6/2021.


Il Consigliere estensore

Salvatore Dovere



Il Presidente

Emanuele Di Salvo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **20 SET. 2021**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL DIRETTORE
Giuseppe Capola

